

Lì, 19/02/2026

CIRCOLARE 856/26

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A ASD E QUESTIONE IVA ESENTE O MENO.

Con la risposta a interpello n. 2 del 08/01/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'accordo per la concessione in uso e gestione di un Palasport stipulato tra un Comune e una ASD, al cui interno siano contenute plurime previsioni, tra cui servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione nonché l'autorizzazione "ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione", non può fruire dell'esenzione IVA prevista dall'art. 36-bis del DL 75/2023**, ai sensi del quale *"Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi **senza fine di lucro**, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto."*

L'esenzione IVA relativa alla concessione in gestione di un impianto sportivo da parte organismi senza scopo di lucro richiede un'interpretazione molto restrittiva che secondo quanto chiarito dall'Agenzia, deve comportare la contemporanea presenza di tre presupposti:

- che si tratti di (alcune) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (requisito oggettivo);
- che si tratti di prestazioni rese da organizzazioni (organismi) senza scopo di lucro (primo requisito soggettivo);
- che si tratti di prestazioni svolte nei confronti di persone che esercitano lo sport (secondo requisito soggettivo).

Con riferimento alla concessione di un impianto sportivo l'accordo di gestione va infatti analizzato caso per caso nel suo complesso. Nel caso di specie, considerando che esso disciplina numerose prestazioni di varia natura, e per tale motivo, costituendo una **prestazione** di servizi **complessa** attraverso cui viene concessa la gestione del Palasport, tenendo anche conto della presenza di taluni servizi di carattere accessorio, non si configurano quelle *"prestazioni di servizi **strettamente connessi** con la pratica dello sport"* statuite dalla norma agevolativa in rassegna.

La risposta, inoltre, sottolinea la presenza all'interno dell'accordo per la concessione dell'impianto sportivo della già menzionata autorizzazione **"ad effettuare pubblicità commerciale"**, e richiama la precedente prassi (ris. Agenzia delle Entrate n. 292/2008, nostra Circolare n. 502/2008 del 27/08/2008), che aveva analizzato il trattamento fiscale del canone corrisposto da parte di una società calcistica per l'affidamento di uno stadio comunale.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

In quel caso il Comune istante, già rilevando la "prestazione complessa", aveva concluso per l'applicazione dell'IVA e la conseguente applicazione dell'imposta di registro fissa.

Invece, nel caso di specie, l'istante è l'ASD, che chiede il parere al fine di ottenere l'emissione di note di credito in caso di spettanza del regime di esenzione IVA. Proprio richiamando la prassi da ultimo citata l'Agenzia evidenzia il fatto che la possibilità di svolgere attività di promozione pubblicitaria permette di *"... ritrarre un **valore aggiunto** sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva"*.

In tal modo è possibile ritenere che tale presenza renda "non univoca" la prestazione, potendo infatti utilizzare l'impianto in maniera **promiscua** (attività istituzionale/commerciale).

Se il richiamo alla giurisprudenza comunitaria conferma il possesso del requisito **soggettivo**, è però dal lato **oggettivo** (promiscuità) che l'Agenzia fa discendere l'inapplicabilità del regime di esenzione IVA.

Anche sulla locuzione **"strettamente connessa"** ci si può soffermare, laddove si valuti che l'attività sportiva potrebbe assolutamente essere praticata in assenza di contratti di sponsorizzazione o pubblicità. Non bisogna però dimenticare, d'altra parte, che è grazie a tale tipologia di entrate che i sodalizi sportivi dilettantistici ritraggono sostentamento spesso di carattere vitale (in particolare le piccole realtà), tant'è che il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ne prevede l'irrilevanza ai fini del calcolo della commercialità o meno dell'Ente (art. 79 comma 5 del CTS), pur *"nel rispetto dei criteri di cui al decreto [107/2021]"*.

In conclusione vogliamo segnalare come sia necessario ed opportuno, verificare le modalità di affidamento in gestione di impianti sportivi e le clausole in esso inserite negli stessi ed a maggior ragione in caso di nuova concessione o rinnovo della stessa.

La nostra società è a disposizione per tale adempimento che se correttamente gestito permette all'Ente un risparmio finanziario a volte anche notevole, rispettando naturalmente la normativa fiscale di riferimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
